



REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

TITOLO I

- Art. 1 – Istituzione
- Art. 2 - Ambito della consultazione
- Art. 3 - Materie escluse dalla consultazione
- Art. 4 - Promozione

TITOLO II ORGANI SPECIALI

- Art. 5 - Commissione per l'esame dei quesiti referendari
- Art. 6 - Commissione per lo svolgimento della consultazione referendaria
- Art. 7 - Responsabile del procedimento referendario

TITOLO III DELL'INIZIATIVA REFERENDARIA

CAPO I

- Dell'iniziativa del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali
- Art. 8 - Iniziativa del Consiglio

CAPO II

- Dell'iniziativa degli elettori
- Art. 9 - Presentazione del quesito
- Art. 10 - Esame di legittimità del quesito
- Art. 11 - Raccolta delle firme
- Art. 12 - Autenticazione delle firme
- Art. 13 - Presentazione della proposta di referendum

TITOLO IV DELL'INDIZIONE DEL REFERENDUM

- Art. 14 - Adempimenti del Consiglio Comunale
- Art. 15 - Adempimenti del Sindaco

TITOLO V DELL'INFORMAZIONE E DELLA PROPAGANDA REFERENDARIA

- Art. 16 - Informazione da parte del Comune
- Art. 17 - Propaganda da parte dei partiti politici e del comitato promotore del o dei referendum

TITOLO VI DELLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

- Art. 18 - Diritto al voto
- Art. 19 - Disciplina della votazione
- Art. 20 - Composizione e compiti degli uffici di sezione per il referendum
- Art. 21 - Schede elettorali
- Art. 22 - Operazioni di voto

Art.23 - Operazioni di scrutinio

Art.24 - Vigilanza sulle operazioni di voto e di scrutinio

TITOLO VII DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

Art.25 - Validità della consultazione e della manifestazione di volontà del corpo elettorale

Art.26 - Proclamazione provvisoria dei Risultati

Art.27 – Reclami

Art.28 - Proclamazione definitiva dei risultati

Art.29 - Efficacia della manifestazione di volontà del corpo elettorale

TITOLO VIII DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Art.30 - Sospensione dell'iniziativa e della consultazione referendaria

Art.31 - Norme sulla disciplina giuridica ed economica degli uffici ricoperti in forza del presente regolamento e sulle prestazioni del personale comunale

TITOLO IX CAPO I CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 32 – Forme di partecipazione.

Art. 33 – Consultazione popolare

Art. 34 - Istanze e Petizioni

Art. 35 – Consultazione attraverso scheda

Art. 36 – Consultazione attraverso sondaggio

Art. 37 – Esame dei risultati della consultazione

TITOLO X CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Disposizioni di legge applicabili

Art. 39 – Entrata in vigore

TITOLO I
ISTITUZIONE, AMBITO E PROMOZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO
COMUNALE.

Art. 1 Istituzione

1. Il Comune di Santa Sofia, nell'ambito della propria autonomia riconosciuta dall'ordinamento e dallo Statuto Comunale, istituisce il referendum consultivo comunale al fine di consentire al corpo elettorale cittadino di esprimersi sulle questioni fondamentali per la vita e l'amministrazione della collettività Santasofiese.

2. Detto istituto trova la sua disciplina nelle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'art. 29 dello statuto Comunale vigente.

Art. 2 Ambito della consultazione

1. Il referendum consultivo è ammesso unicamente per questioni rientranti nelle materie in relazione alle quali il Comune gode di una propria competenza amministrativa, anche solo di natura consultiva.

2. I quesiti da sottoporre al corpo elettorale cittadino devono tuttavia riguardare problematiche di speciale importanza: la sussistenza di tale requisito è accertata dal Consiglio Comunale secondo le modalità indicate dai successivi articoli 8 e 14.

Art. 3 Materie escluse dalla consultazione

1. In ogni caso il referendum consultivo non è ammesso per le seguenti materie: regolamenti adottati dal Consiglio Comunale; provvedimenti inerenti tributi, assunzioni di mutui, emissione di prestiti, determinazione delle tariffe dei pubblici servizi comunali; ordinamento degli uffici comunali e stato giuridico ed economico del personale comunale; provvedimenti riguardanti nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze atti o fatti riguardanti la tutela di minoranze della popolazione.

Art. 4 Promozione

1. Il referendum consultivo comunale può essere promosso per iniziativa:

- a) del Consiglio Comunale;
- b) di almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Le modalità delle suddette iniziative referendarie sono indicate al successivo titolo III.

TITOLO II
ORGANI SPECIALI

Art. 5 Commissione per l'esame dei quesiti referendari

1. Così come previsto dall'art.29 comma 3 dello Statuto Comunale, al fine di verificare l'ammissibilità della materia oggetto di richiesta referendaria, nonché la legittimità del quesito da sottoporre al corpo elettorale, la proposta viene sottoposta al giudizio della Commissione Consiliare Affari Istituzionali.

2. In particolare la Commissione ha il compito di:

- a) verificare la conformità del quesito referendario proposto dai soggetti aventi diritto d'iniziativa alle norme stabilite del presente regolamento in fatto di ammissibilità delle materie oggetto del referendum consultivo comunale nonché alle vigenti disposizioni statali e regionali e ai Regolamenti comunali;
- b) verificare:

- b1) che la formulazione del quesito stesso sia chiara e tale da non ingenerare confusione nel corpo elettorale;
 - b2) che il quesito sia redatto sotto forma di domanda la quale consenta un'agevole ed inequivoca risposta mediante un SI od un NO;
 - 3) che il quesito inizi con le seguenti parole "VOLETE CHE...." Al fine di cui sopra la Commissione ha la facoltà di riformulare in termini tecnicamente corretti il quesito, fermi restandone lo spirito e la ratio.
- c) Effettuare ogni altro adempimento attribuitole dal presente regolamento.
4. Le modalità procedurali dell'operare della Commissione nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono stabilite dal successivo titolo III; le convocazioni ed i verbali della Commissione sono di competenza del Segretario della stessa.

Art. 6 Commissione per lo svolgimento della consultazione referendaria

- 1. E', altresì, istituita una Commissione composta dal Segretario Comunale, con funzioni di responsabile della stessa, dal Responsabile dei Servizi Demografici e dall'Ufficiale elettorale o da un dipendente del settore Affari generali, con i seguenti compiti:
 - a) sorvegliare sul regolare svolgimento della consultazione referendaria;
 - b) fornire opera di consulenza e assistenza tecnica ai componenti dei seggi elettorali, durante lo svolgimento della stessa;
 - c) costituirsi dopo la chiusura delle urne in ufficio centrale del referendum, con il compito di accertare i risultati dello stesso, secondo le modalità indicate dal successivo titolo VII;
 - d) effettuare ogni altro adempimento attribuitole dal presente regolamento.
- 2. Per l'assolvimento dei suoi compiti la Commissione si avvale
 - quanto alla precedente lettera a), del Corpo dei Vigili ;
 - quanto alla precedente lettera c), degli addetti all'Ufficio Elettorale del Comune di Santa Sofia.
- 3. La costituzione della Commissione viene disposta con ordine di servizio del Segretario Comunale, emanato immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- 4. Anche ai fini dell'operare della presente Commissione valgono le regole stabilite per i collegi perfetti; in caso di votazione e di raggiunta parità di voti prevale quello del Segretario Comunale; in caso di assoluta impossibilità di uno o più componenti la Commissione a prender parte ai lavori della stessa, i componenti impediti sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti, preventivamente designati dal Segretario Comunale, nell'ordine di servizio di cui sopra.

Art.7 Responsabile del procedimento referendario

- 1. Il Segretario Comunale assolve alle funzioni di responsabile del procedimento referendario, esso sovrintende e coordina tutte le fasi del procedimento medesimo; il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune, lo coadiuva nell'assolvimento delle funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.
- 2. In particolare, nella sua qualità di responsabile del procedimento, il Segretario Comunale:
 - a) coordina l'attività degli uffici comunali preposti alle varie attività;
 - b) assegna il personale comunale ai seggi per garantire la regolarità delle operazioni elettorali;
 - c) predisponde le misure opportune per garantire la sorveglianza dei seggi anche a mezzo della Polizia Municipale.

TITOLO III DELL'INIZIATIVA REFERENDARIA

CAPO I DELL'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Iniziativa del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale può stabilire di sottoporre a referendum consultivo comunale una determinata questione rientrante nell'ambito di ammissibilità di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

2. A tal fine occorre che detto organo adotti a maggioranza assoluta dei suoi componenti una specifica deliberazione contenente la manifestazione di volontà del ricorso alla consultazione referendaria, la motivazione della speciale importanza dello stesso ai sensi di cui al citato art. 2, nonché il testo esatto del quesito da sottoporre agli elettori che deve ben esplicitare le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indicare le modalità di copertura di tali oneri.

3. Detta deliberazione, una volta divenuta esecutiva ai sensi di legge, viene trasmessa dal Sindaco alla Commissione di cui al precedente art. 5, che effettua la verifica di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo e accerta il raggiungimento della maggioranza qualificata indicata al comma precedente.

4. La Commissione si esprime nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della deliberazione.

5. Nel suddetto termine la Commissione può altresì procedere ad una riformulazione tecnica del testo del quesito, in contraddittorio con il Sindaco .

6. Nel caso che la Commissione ritenga il quesito ammissibile per materia e formulazione , ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco al fine dell'assunzione da parte del Consiglio Comunale del conseguente provvedimento di indizione del referendum, nei tempi e nei modi di cui all'art. 14.

7. In caso contrario la Commissione emette ordinanza motivata di non ammissibilità, del quesito proposto dal Consiglio Comunale e ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco il quale provvede ad iscrivere l'argomento all'Ordine del Giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, affinché tale organo ne sia edotto.

CAPO II DELL'INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

Art. 9 Presentazione del quesito

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum consultivo debbono, in numero non inferiore a 20 e muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Santa Sofia, presentarsi al Segretario Comunale e depositare apposita istanza scritta in tal senso, contenente i termini del quesito che si intende sottoporre a consultazione referendaria, formulato in termini semplici, chiari e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 5 lettera b) e riferito alle materie ammesse a referendum, secondo quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento. Il quesito da sottoporre agli elettori deve ben esplicitare le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indicare le modalità di copertura di tali oneri.

2. Il Segretario Comunale dà atto di quanto sopra con apposito verbale, del quale viene rilasciata copia al primo firmatario dell'istanza e contestualmente comunicato al Sindaco.

3. Copia del suddetto verbale viene, altresì, affissa a cura del Segretario Comunale all'Albo Pretorio del Comune di Santa Sofia per la durata di 20 giorni.

4. Ai fini dei successivi adempimenti previsti dal presente regolamento, l'insieme degli elettori presentatori dell'istanza prevista dal primo comma del presente articolo, viene considerato quale "Comitato promotore" del referendum.

Art. 10 Esame di legittimità del quesito

1. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, provvede a convocare la Commissione di cui all'art. 5 per l'effettuazione della verifica di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo.

2. La Commissione si esprime nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della suddetta istanza da parte del Segretario Comunale: nel termine di cui sopra la Commissione può, altresì, provvedere ad una riformulazione tecnica del testo del quesito in contradditorio con il primo firmatario dell'istanza.

3. Nel caso che la Commissione ritenga il quesito ammissibile, ne dà, entro 15 giorni, comunicazione notificata al primo firmatario dell'istanza, ai fini dell'inizio della raccolta delle firme di cui all'articolo seguente.

4. In caso contrario, emette ordinanza motivata di non ammissibilità del quesito proposto e ne dà, entro lo stesso termine di 15 giorni, comunicazione al primo firmatario della relativa istanza.

5. Le decisioni della Commissione sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo ad alcun organo comunale.

Art. 11 Raccolta delle firme

1. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità il Comitato promotore provvede alla predisposizione dei fogli per la raccolta del numero minimo di firme indicato all'art. 4. Detti fogli sono in carta libera e devono recare stampato in epigrafe il quesito formulato nell'istanza di referendum e dichiarato ammissibile, oppure quello riformulato dalla Commissione di cui all'art. 5.

2. I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione al Segretario del Comune: quest'ultimo, provvede ad apporre su ciascun foglio la data, la propria firma ed il timbro del Comune e lo restituisce senza ritardo ai promotori.

3. Le firme apposte sui fogli non vidimati dal Segretario Comunale non saranno ritenute valide.

4. La raccolta delle firme deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica dell'ammissibilità del quesito referendario proposto.

Art. 12 Autenticazione delle firme

1. I fogli di cui all'articolo precedente devono contenere nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita ed indirizzo dell'elettore, che appone la propria firma in corrispondenza delle suddette indicazioni.

2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere giudiziario, dal Segretario Comunale o da altro funzionario del Comune di Santa Sofia, incaricato dal Sindaco ai sensi di legge.

3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per più firme contenute nello stesso foglio.

4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

5. Il Segretario Comunale e ogni altro funzionario comunale competente all'autenticazione rendono noti gli orari prestabiliti in cui è possibile procedere in loro presenza alla sottoscrizione della richiesta referendaria.

6 - Il Segretario Comunale organizza un adeguato servizio per l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, avvalendosi prioritariamente dell'Ufficio elettorale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici".

7. Prima della presentazione della proposta di referendum di cui all'articolo seguente, i promotori fanno pervenire all'Ufficio Elettorale del Comune i fogli raccolti affinché a cura dell'Ufficio medesimo sia certificato a fianco della generalità e della firma di ogni sottoscrittore il numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Santa Sofia.

8. Le firme di sottoscrittori non elettori nel Comune di Santa Sofia sono considerate nulle.

Art. 13 Presentazione della proposta di referendum

1. La richiesta di referendum, corredata di un numero di firme di elettori non inferiore a quello stabilito dal citato art. 4, deve essere depositata dai promotori presso il Segretario del comune entro il termine massimo di 60 giorni dalla notifica dell'ammissibilità del quesito.

2. Il Segretario Comunale, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto dalla presentazione della proposta, della data e del deposito dei fogli contenenti le firme a corredo della stessa.

3. Effettuato tale adempimento, il Segretario Comunale convoca la Commissione di cui all'art. 6, che provvede ad accertare il numero esatto di elettori che hanno sottoscritto la proposta referendaria, a verificare il rispetto dei termini di cui all'art. 11, u.c. e 12, primo comma, e a redigere apposita certificazione in tal senso che trasmette al Sindaco.

4. Quest'ultimo, qualora il numero di elettori come sopra accertato sia inferiore a quello minimo stabilito dall'art. 4 e/o non siano stati rispettati i termini di cui sopra, provvede ad iscrivere l'argomento all'Ordine del Giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale ai fini dell'adozione da parte di quest'ultimo organo della deliberazione di declaratoria d'inammissibilità del referendum per mancanza del requisito del numero minimo di elettori sottoscrittori o per inosservanza dei termini stabiliti dal presente regolamento: la suddetta deliberazione, una volta divenuta esecutiva, viene notificata a cura del Sindaco al primo firmatario dell'istanza di cui all'art. 10.

5. Qualora il predetto numero sia invece stato accertato in misura non inferiore a quella minima richiesta ed i termini in questione risultino rispettati, il Sindaco è tenuto ad iscrivere il relativo argomento all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale in tempo utile per l'effettuazione degli adempimenti di cui al successivo art. 14, nei tempi e con le modalità in esso previste.

TITOLO IV DELL'INDIZIONE DEL REFERENDUM

Art.14 Adempimenti del consiglio comunale

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede ad esaminare la sussistenza del requisito della speciale importanza delle questioni da sottoporre a referendum consultivo per iniziativa degli elettori, le cui relative istanze siano pervenute al Segretario Comunale entro il 31 ottobre dello stesso anno; in relazione alle suddette

istanze il Consiglio deve altresì previamente dare atto della sussistenza delle condizioni di proponibilità stabilite dal presente regolamento.

2. Ai fini di cui al primo comma, sulla sussistenza del requisito della speciale importanza di ogni proposta referendaria pervenuta viene svolta una specifica votazione: affinché siffatto requisito sia ritenuto insussistente, occorre che si pronunci in tal senso mediante voto contrario la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. In questo caso il Consiglio provvede ad assumere nella medesima seduta apposita deliberazione in cui si dà atto dell'esito della votazione stessa e viene adeguatamente motivato il riscontrato difetto del requisito della speciale importanza del quesito o dei quesiti referendari esaminati.

4. Detta deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva e viene altresì tempestivamente notificata a cura del Sindaco al primo firmatario dell'istanza di cui al precedente art. 9.

5. Nel caso invece che la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune non si sia espressa negativamente in ordine alla sussistenza del requisito della speciale importanza, il Consiglio Comunale provvede nella medesima seduta ad assumere apposita deliberazione in cui:

- dà atto del rispetto, da parte delle proposte di iniziativa referendaria pervenute, delle condizioni di proponibilità stabilite dal presente regolamento;
- ritiene la sussistenza del requisito della speciale importanza stabilito dall'art. 2;
- approva espressamente il testo del quesito o dei quesiti referendari.

6. Anche la predetta deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva e notificata ai medesimi destinatari indicati nel precedente comma quarto, con le modalità e per le finalità in esso indicate.

7. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio Comunale provvede altresì ad accettare se entro il 31 dicembre dell'anno precedente siano stati ritenuti ammissibili e provvisti del requisito della speciale importanza uno o più quesiti di iniziativa degli elettori, nonché se entro la stessa data sia stata comunicata al Sindaco dalla Commissione di cui all'art. 5 l'ammissibilità di quesiti di iniziativa del Consiglio Comunale.

8. In caso di accertamento negativo, il Consiglio adotta apposita deliberazione di conseguente presa d'atto e di declaratoria dell'insussistenza delle condizioni per l'indizione della consultazione referendaria per l'anno in corso.

9. In caso di accertamento positivo, il Consiglio adotta apposita deliberazione con cui;
- indice il referendum sul quesito o sui quesiti ritenuti ammissibili e proponibili ai sensi del presente regolamento entro il 31 dicembre;

- fissa la data di svolgimento della consultazione referendaria sul o sui suddetti quesiti in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno, salvo quanto disposto dal successivo art. 30;

- stabilisce l'effettuazione di una revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali del Comune di Santa Sofia da parte dell' Ufficiale elettorale , che è tenuto a provvedervi non oltre la data di pubblicazione dei manifesti di convocazione della consultazione referendaria di cui al successivo art. 15.

10. Con la medesima deliberazione, il Consiglio Comunale può altresì stabilire, opportunamente motivando, la concentrazione in un unico quesito delle proposte che rivelino uniformità e analogia delle questioni da sottoporre agli elettori.

11. A tal fine il testo del quesito ritenuto assorbente rispetto agli altri può essere con la stessa deliberazione corretto e riformulato al fine di recepire anche le istanze referendarie assorbite.

12. In caso di concentrazione e/o riformulazione dei quesiti, la deliberazione viene trasmessa dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua adozione alla Commissione di cui all'art.

5, la quale entro i successivi dieci giorni dal ricevimento deve effettuare la verifica di cui alla lettera b) del citato art. 5, con facoltà di apportarvi nello stesso termine le correzioni tecniche del caso, in contraddittorio col Sindaco.

13. Qualora la Commissione verifichi la rispondenza del quesito ai requisiti di cui alla citata lettera b), il Sindaco può senz'altro procedere, una volta divenuta esecutiva la deliberazione in questione, all'emanazione dell'ordinanza di cui al successivo articolo 15 secondo il testo del quesito deliberato dal Consiglio Comunale; in caso contrario deve darne atto nella medesima ordinanza e procedere alla convocazione della consultazione sul testo del quesito corretto dalla predetta Commissione.

Art. 15 Adempimenti del Sindaco

1. Il Sindaco, una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di indizione del referendum, emette tempestivamente un'ordinanza di convocazione della consultazione referendaria, indicante il quesito della stessa secondo il testo deliberato dal Consiglio Comunale o eventualmente corretto ai sensi del precedente art. 14; la data e le modalità di svolgimento; le avvertenze agli elettori circa l'esercizio del diritto al voto.

2. Detta ordinanza viene immediatamente notificata al Prefetto ed al Questore di Forlì e agli eventuali promotori dell'iniziativa referendaria diversi dal Consiglio Comunale, nella persona del primo firmatario dell'istanza di cui all'art 9.

3. Dell'emanazione dell'ordinanza di convocazione della consultazione elettorale viene altresì data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.

TITOLO V DELL'INFORMAZIONE E DELLA PROPAGANDA REFERENDARIA

Art 16 Informazione da parte del comune

1. Al fine di fornire ai cittadini ogni utile indicazione e chiarimento in ordine ai quesiti referendari, precedentemente alla consultazione, viene predisposto un avviso contenente l'imparziale illustrazione dei quesiti stessi, la spiegazione degli effetti riconlegati al risultato della consultazione referendaria, la precisazione delle modalità di esercizio del diritto di voto e ogni altra notizia relativa allo svolgimento della consultazione medesima.

2. Il Consiglio Comunale può altresì stabilire il ricorso ad ulteriori mezzi di informazione per realizzare il fine di cui al primo comma.

Art. 17 Propaganda da parte dei partiti politici e del comitato promotore del o dei referendum

1. I Partiti o Gruppi politici rappresentati in Parlamento e/o in Consiglio Comunale, nonché il Comitato promotore del referendum o dei referendum, hanno diritto di svolgere un'apposita propaganda sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle leggi 4.4.1956, n. 212 e 24.4.1975, n. 130, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 6.

2. Lo stesso diritto spetta alle Associazioni indicate come "fiancheggiatori" dalle disposizioni sopracitate.

3. A tale scopo tutte le organizzazioni di cui ai due commi che precedono devono presentare apposita istanza al Sindaco nel termine di decadenza di 15 giorni dall'emanazione dell'ordinanza sindacale di convocazione della consultazione referendaria.

4. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente alla data della consultazione referendaria, la propaganda sui temi oggetto della consultazione stessa può essere svolta unicamente con i mezzi e le modalità indicate nella normativa statale richiamata al primo

comma del presente articolo; detta propaganda deve cessare alle ore 24 del venerdì antecedente il giorno della consultazione.

5. Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascuna organizzazione politica o fiancheggiatrice, nonché a ciascun rispettivo Comitato promotore spetta un unico spazio agli effetti dell'affissione di manifesti di propaganda, da richiedersi con unica domanda.

6. La Giunta Comunale stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria individuandoli tra quelli utilizzati per le normali affissioni elettorali, in maniera da garantire una adeguata copertura del capoluogo e delle principali frazioni.

TITOLO VI DELLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 18 Diritto al voto

1. Hanno diritto di partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Santa Sofia.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati dagli elettori presso l'Ufficio Elettorale del Comune, a decorrere dal settimo giorno antecedente la data di chiamata alle urne.
3. Agli elettori residenti all'estero verrà recapitata apposita cartolina avviso di indizione svolgimento della consultazione referendaria. Non sono applicabili le agevolazioni di viaggio previste dalla legge per le consultazioni amministrative, politiche e referendarie.

Art. 19 Disciplina della votazione

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco, in corrispondenza delle sezioni elettorali utilizzate per l'ultima consultazione elettorale .
3. Il Comune provvede a rendere i luoghi di riunione da utilizzare per la consultazione elettorale idonei alle operazioni di voto, dotandoli di tutte le attrezature a ciò necessarie.

Art.20 Composizione e compiti degli uffici di sezione per il referendum

1. Tenuto conto della relativa semplicità degli adempimenti da svolgersi da parte degli uffici di sezione, in relazione alla consultazione referendaria, la composizione dell'ufficio viene così determinata:
 - due scrutatori;
 - un Presidente, il quale provvede a designare uno scrutatore quale Vice-Presidente e l'altro quale Segretario con funzione di redigere, in duplice copia, il verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione, secondo un fac-simile che sarà redatto e distribuito a cura del Comune di Santa Sofia e che terrà conto dei modelli di verbale approntati in occasione dello svolgimento dei referendum nazionali, nonché delle disposizioni del presente regolamento.
2. Nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione sono compresi ospedali, case di cura o di riposo o luoghi di detenzione cui si applicano le norme di cui all'art. 53 della legge 30 marzo 1957, n.361, nonché nelle sezioni elettorali con un numero di elettori iscritti superiore a 1500, il numero degli scrutatori è elevato a 3.
3. A cura del Comune saranno altresì redatte e distribuite a ciascun ufficio di sezione le istruzioni per lo svolgimento dei rispettivi adempimenti.

4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, sempre in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
5. Per la validità delle operazioni dell'ufficio è sempre necessaria la presenza di almeno due componenti; il Presidente dirige e coordina tutta l'attività dell'ufficio ed in caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente.
6. La composizione degli uffici di sezione in cui si può esercitare il voto con sistema informatico, è potenziata mediante integrazione con una o due persone che siano esperte nell'uso dell'apparecchiatura informatica, nominate dal Sindaco fra il personale dipendente del Comune.
7. Gli scrutatori ed il Presidente di ogni ufficio di sezione per il referendum sono nominati dal Sindaco tra i Consiglieri Comunali, nonché tra i Presidenti di sezione e gli scrutatori che hanno svolto tale funzione nell'ultima consultazione elettorale in ordine di tempo.
8. Onde favorire la snellezza delle operazioni e tenuto conto della natura della consultazione referendaria, alle operazioni di voto e di scrutinio non sono ammessi ad assistere i rappresentanti dei partiti politici in Parlamento e/o in Consiglio Comunale e del Comitato promotore del o dei referendum.

Art. 21 Schede elettorali

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascun quesito referendario sono fornite dal Comune e devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle C) e D) allegati alla legge statale 22.5.1978, n. 199, e recare la dicitura "Referendum consultivo comunale".
2. Esse riportano il quesito contenuto nell'ordinanza sindacale di convocazione della consultazione, riprodotto testualmente e a caratteri chiaramente leggibili.

Art 22 Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore nove della domenica fissata per lo svolgimento della consultazione referendaria, o comunque al termine delle operazioni preliminari all'apertura della votazione, e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.
2. Alle ore 7,00 della domenica fissata per la consultazione referendaria ha luogo la costituzione degli uffici di sezione. In caso di contemporaneo svolgimento di un numero di referendum superiore a due, il Sindaco può anticipare l'insediamento degli uffici di sezione alle ore 6,00.
3. A cura degli uffici comunali si provvederà alla consegna dei Presidenti, o ad altro componente dell'ufficio di sezione, direttamente presso le relative sedi, del materiale necessario per le operazioni di voto. Dell'avvenuta consegna sarà redatto apposito verbale.
4. I componenti dell'ufficio di sezione provvederanno tempestivamente a controllare la regolarità e la completezza del materiale consegnato. Indi procederanno ad autenticare le schede necessarie per l'avvio delle operazioni di voto mediante l'apposito timbro di sezione e la firma di un componente dell'ufficio.
5. Il voto può essere espresso:

- a) attraverso schede di carta su cui sono stampati integralmente i quesiti referendari. In tal caso l'espressione del voto avviene mediante un segno tracciato, con la matita, sulla risposta prescelta tra le due (SI,NO) riportate nella scheda;
- b) attraverso personal computer munito di video sul quale sono inseriti i quesiti referendari. L'accesso al voto sarà permesso dal personale del seggio con apposito pulsante che abiliterà l'esercizio del voto. All'elettore verrà data possibilità di effettuare le seguenti espressioni di voto alternativo su ogni quesito:

- ✓ approvazione
 - ✓ negazione
 - ✓ scheda bianca
 - ✓ rifiuto della scheda
6. Le operazioni di voto potranno essere svolte esclusivamente in modo tradizionale (comma 5, lett. a) esclusivamente in modo informatico (comma 5, lett. b) oppure, utilizzando entrambi i due sistemi (sistema misto).
 7. In caso di utilizzazione del sistema misto, nei seggi ove sono installati i personal computer per il voto col sistema informatico, è consentita anche l'espressione del voto col sistema della scheda cartacea. L'elettore o l'elettrice, al momento della esibizione del certificato elettorale, deve dichiarare il sistema di votazione prescelto che, in caso di più referendum, dovrà essere unico per tutti i referendum per i quali intende esprimere il voto.
 8. Onde verificare l'affluenza alle urne degli elettori verrà effettuata presso gli uffici di sezione una rilevazione alle ore 14 ed una alla chiusura della votazione.

Art. 23 Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, gli uffici di sezione osservano per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a consultazione, quale risulta dall'ordinanza sindacale di convocazione della consultazione referendaria.
- 4.Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente od il Vice-Presidente di ogni ufficio di sezione provvedono a recapitare personalmente:
 - a) presso l'Ufficio elettorale del Comune di Santa Sofia, una copia del verbale, le buste contenenti le schede per la votazione e la busta contenente il materiale utilizzato durante le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) presso la Segreteria del Comune di Santa Sofia, l'altra copia del verbale.
5. Il Segretario del Comune di Santa Sofia impedisce le necessarie disposizioni per la custodia del materiale e dei verbali di cui sopra.

Art 24 Vigilanza sulle operazioni di voto e di scrutinio

1. Le funzioni di vigilanza e sorveglianza circa il regolare andamento delle operazioni di voto e di scrutinio sono svolte dal Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Santa Sofia. A tal fine vengono impartite le opportune istruzioni dal Comandante del Corpo stesso e dalla Commissione di cui all'art. 6.
2. I Vigili Urbani collaborano altresì alla pratica effettuazione delle rilevazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 22.

TITOLO VII DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

Art. 25 Validità della consultazione e della manifestazione di volontà del corpo elettorale

1. Ai fini della validità della consultazione referendaria è necessario che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali, mentre la volontà del corpo elettorale è rappresentata dalla risposta al quesito che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 26 Proclamazione provvisoria dei risultati

1. Alle ore otto del giorno successivo a quello della consultazione referendaria, la Commissione di cui all'art. 6 si riunisce e si costituisce in ufficio centrale per il referendum comunale. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione alla Segreteria Generale, l'ufficio centrale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, al numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari, espressi rispettivamente con il SI' e con il NO al quesito referendario.

2. In caso di discordanze interne ai verbali di sezione, l'ufficio ha la facoltà di visionare l'altra copia del verbale depositata presso l'Ufficio elettorale e, qualora non sia possibile accettare altrimenti il risultato dello scrutinio, può procedere all'apertura dei plichi contenenti le schede della votazione relative alla sezione o alle sezioni interessate; sulla base di tali eventuali controlli, l'ufficio può disporre altresì la rettifica dei dati risultanti dai verbali.

3. Al termine delle operazioni di propria competenza, l'ufficio procede alla proclamazione provvisoria dei risultati del referendum.

4. Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio viene redatto verbale in duplice copia, delle quali una viene inviata al Sindaco ed una all'Ufficio elettorale del Comune di Santa Sofia.

Art. 27 Reclami

1. Sulle operazioni di voto e di scrutinio svoltesi presso gli uffici di sezione e presso l'ufficio centrale per il referendum è ammessa la presentazione di reclami.

2. Detti reclami vanno redatti in carta semplice ed indirizzati al Sindaco del Comune di Santa Sofia, nel termine perentorio di dieci giorni dallo svolgimento delle operazioni di cui al primo comma.

3. Sui reclami presentati decide il Consiglio Comunale in sede di approvazione definitiva dei risultati del referendum, di cui al successivo art. 28.

Art. 28 Proclamazione definitiva dei risultati

1. Nel termine di trenta giorni dallo svolgimento della consultazione referendaria, il Consiglio Comunale provvede ad assumere apposita deliberazione in cui:

- a) prende atto della proclamazione provvisoria dei risultati della consultazione effettuata dall'ufficio centrale per i referendum;
- b) provvede a decidere sugli eventuali reclami presentati in termine ai sensi del precedente art. 27 e a dichiarare l'irricevibilità di quelli presentati fuori termine;
- c) procede alla proclamazione definitiva dei risultati della consultazione referendaria;
- d) dà atto della conseguente validità o meno della manifestazione di volontà del corpo elettorale sul quesito referendario, ai sensi del precedente art. 25.

Art 29 Efficacia della manifestazione di volontà del corpo elettorale

1. Ove la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta dalla maggioranza di voti validamente espressi, il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere una deliberazione con la quale dichiara di volervisi conformare ovvero discostare.

2. A tal fine il Consiglio Comunale assume nella stessa seduta in cui ha proceduto alla proclamazione definitiva dei risultati un'apposita deliberazione, immediatamente successiva a quella di cui all'art. 28, con la quale:

a) esprime le proprie motivazioni in ordine alla scelta di conformarsi o discostarsi dalla manifestazione di volontà espressa dal corpo elettorale;

- b) individua il quadro normativo di riferimento, nel cui ambito l'esito referendario deve essere tradotto in atti amministrativi;
- c) formula le opportune istruzioni ai competenti uffici allo scopo di assicurare la pratica realizzazione dell'esito stesso nel rispetto del quadro normativo di cui sopra;
- d) provvede alle eventuali variazioni di bilancio, qualora occorrenti, e predisponde tutti gli adempimenti del caso atti a consentire la necessaria copertura finanziaria degli atti da assumere in conformità all'esito referendario.

3. Le proposte di referendum non accolte ai sensi del sopra citato comma 2, in ottemperanza all'art.29 dello Statuto comunale vigente vengono, su richiesta dei promotori, discusse in Consiglio Comunale, quali petizioni.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI**

Art. 30 Sospensione dell'iniziativa e della consultazione referendaria

1. Al fine di evitare che l'iniziativa e lo svolgimento della consultazione referendaria comunale possano interferire sul regolare andamento delle consultazioni elettorali indette ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nonché al fine di disciplinare il corretto utilizzo dell'istituto referendario stesso, all'iniziativa e all'effettuazione della consultazione referendaria si applicano le seguenti disposizioni speciali che prevalgono su quelle generali dettate nei titoli che precedono:

- a) nell'anno in cui si deve procedere al rinnovo del Consiglio Comunale, non può essere avviata alcuna iniziativa referendaria da parte del Consiglio Comunale e degli elettori ai sensi del Titolo III del presente regolamento;
- b) l'iniziativa referendaria non è rinnovabile su uno stesso argomento, prima che siano passati almeno cinque anni dalla data della effettuazione della precedente consultazione referendaria sull'argomento medesimo;
- c) la consultazione elettorale non può essere altresì effettuata nei seguenti periodi:
 - c1) nell'anno di scadenza del Consiglio Comunale ;
 - c2) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - c3) nei tre mesi antecedenti e successivi alla data fissata per elezioni politiche e amministrative, nonché di referendum nazionale e regionali.

2. In casi del tutto eccezionali, il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, può stabilire che lo svolgimento della consultazione referendaria abbia luogo anche in periodo diverso da quello fissato dall'art. 14, (15 aprile - 15 giugno), e in deroga delle norme speciali di cui al presente articolo.

Art. 31 Norme sulla disciplina giuridica ed economica degli uffici ricoperti in forza del presente regolamento e sulle prestazioni del personale comunale

1. Il Presidente ed i componenti degli uffici di sezione per il referendum hanno diritto a ricevere un compenso per lo svolgimento degli adempimenti loro commessi. Detto compenso è fissato dal Consiglio Comunale tenuto conto di quanto stabilito dalla legge per i componenti i seggi per le consultazioni elettorali. Essi non possono invece usufruire dei benefici in materia di ferie e congedi straordinari concessi dalla legislazione statale in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali dalla medesima previste.

2. Nessun compenso è dovuto ai componenti la Commissione di cui all'art. 5.
3. Le prestazioni svolte dal personale comunale e dal Segretario Comunale in eccedenza al normale orario d'ufficio, in dipendenza degli adempimenti connessi allo svolgimento della consultazione referendaria saranno considerate come lavoro straordinario.

TITOLO IX CAPO I CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Articolo 32 – Forme di partecipazione

In attuazione di quanto disposto dal titolo IV dello Statuto del Comune vengono disciplinate le modalità di svolgimento delle seguenti forme di partecipazione:

- a) Consultazione della popolazione (art.26 dello Statuto);
- b) istanze,petizioni e proposte (art.28 dello Statuto);

INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 33 - CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il presente capo disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie di interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione.
2. La consultazione deve riguardare provvedimenti amministrativi di carattere generale, su materie di esclusiva competenza locale e non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale, dalla metà dei componenti il Consiglio Comunale, da almeno una Consulta di Frazione con votazione a maggioranza qualificata dei propri componenti. Viene indetta dal Sindaco.
4. L'organo comunale che promuove la consultazione determina l'oggetto, il destinatario, le modalità di svolgimento di cui agli artt. 35 e 36, e la durata.
5. Il quesito viene formulato, sulla base delle indicazioni stabilite dall'organo comunale che ha promosso la consultazione, ai sensi del comma precedente, in forma chiara e sintetica, in modo da consentire una risposta certa sul punto di vista del cittadino. Della consultazione viene data idonea pubblicità per consentire la più ampia partecipazione della popolazione.
6. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate devono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare e indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, il dirigente responsabile della Ragioneria presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.
7. Il Sindaco nomina un responsabile del procedimento con il compito di seguire e garantire l'intera procedura, curare la tutela della riservatezza, garantire le modalità di partecipazione e trasmettergli le risultanze della consultazione.

Articolo 34 - ISTANZE O PETIZIONI

1. L'istanza o petizione sono disciplinate dall'art .28 dello Statuto.
2. Tutti i Cittadini residenti o comunque operanti nel territorio del Comune, anche stranieri, hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza e

nelle forme indicate nei successivi commi, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela degli interessi collettivi della comunità locale.

3. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede ad esaminarla tempestivamente.

4. La petizione, sottoscritta da almeno cinquanta aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede a comunicare al suo primo sottoscrittore l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

5. La proposta, sottoscritta da almeno centocinquanta aventi diritto, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza della Giunta o del Consiglio comunale. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli se ha ad oggetto una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'Amministrazione comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, un'apposita determinazione del Sindaco riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi dell'ausilio del competente ufficio. In ogni caso, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve esserne indicata la copertura finanziaria.

6. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 2 e 3.

La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

7. L'Amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte che le siano state inoltrate. E' in ogni caso trasmesso ai Capigruppo consiliari l'elenco di quelle respinte.

Articolo 35 - CONSULTAZIONE ATTRAVERSO SCHEDA

1. La consultazione avviene sulla base di uno o più quesiti o di un questionario formulato come segue:

a) su una scheda di carta inviata agli elettori presso la propria residenza.

La scheda contiene l'indicazione della data in cui si effettuerà la consultazione; viene riconsegnata in luoghi predeterminati ed inserita in un'urna per garantire la segretezza. La persona consultata appone la propria sottoscrizione in apposito elenco degli aventi diritto al voto. Le operazioni di scrutinio sono curate dal responsabile del procedimento, che, a conclusione dello spoglio, comunica al Sindaco l'esito della consultazione promossa.

b) Su una scheda di carta stabilendo il giorno della consultazione.

Gli elettori verranno chiamati in un giorno festivo stabilito dall'Amministrazione Comunale, per esprimersi su di uno o più quesiti o di un questionario. L'informazione del giorno, degli orari e dei quesiti posti alla consultazione, sarà inviata attraverso avvisi scritti, a tutte le famiglie residenti nel territorio comunale e pubblicizzata con manifesti apposti nei luoghi più visibili.

Gli elettori chiamati potranno recarsi nei seggi stabiliti dall'Amministrazione Comunale dove verrà consegnata loro una scheda che dovrà poi essere inserita in un'urna per garantire la segretezza.

La persona consultata appone la propria sottoscrizione in apposito elenco degli aventi diritto al voto. Le operazioni di scrutinio sono curate dal responsabile del

procedimento, che, a conclusione dello spoglio, comunica al Sindaco l'esito della consultazione promossa.

Articolo 36 - CONSULTAZIONE ATTRaverso SONdaggio

1. La consultazione della popolazione può effettuarsi anche attraverso sondaggi.
2. Il responsabile del procedimento contatta alcune società specializzate e procede all'appalto del sondaggio e della conseguente elaborazione dei dati.

Articolo 37 - ESAME DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

1. L'esame di merito e dei risultati da parte del Consiglio Comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione abbia partecipato una quota non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto. Il Sindaco può chiedere l'esame da parte del Consiglio Comunale nei casi di partecipazione inferiore al 50% + 1.
2. Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione popolare in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

TITOLO X CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Disposizioni di legge applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla legge 25.5.1970, n. 352 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni di legge in essa espressamente richiamate.

Art. 39 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo allo scadere del prescritto periodo di ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. All'atto della suddetta entrata in vigore, il Sindaco ed il Segretario del Comune compiono gli adempimenti di rispettiva competenza necessari a garantire l'immediata operatività del presente regolamento.